

NEWSLETTER N. 2/2018

IN EVIDENZA

- **CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE**
- **ALLA CGUE L'ACCERTAMENTO DELLA COMPATIBILITÀ, CON IL DIRITTO DELL'UNIONE, DEL RITO SUPER ACCELERATO DI CUI ALL'ART. 120, COMMA 2-BIS, C.P.A.**
- **RIENTRANO NELLA GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. LE CONTROVERSIE RELATIVE ALL'INDENNITÀ CORRISPOSTA IN CASO DI ACQUISIZIONE SANANTE: SEZIONI UNITE 2583/2018**

NOVITÀ LEGISLATIVE E DELLE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI

CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE.

Con il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 224, pubblicato in G.U. n. 17 del 22 gennaio 2018 è stato adottato il Codice della protezione civile che è entrato in vigore il 6 febbraio 2018.

BANDO-TIPO N. 2 CONCERNENTE I SERVIZI DI PULIZIA SOPRA-SOGLIA

ANAC con delibera n. 2 del 10 gennaio 2018, ha approvato il Bando-tipo n. 2, ai sensi dell'art. 213, comma 2 del d.lgs. 50/2016 – Schema di Disciplinare recante “Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di pulizia di importo pari o superiore alla soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”.

Il disciplinare è corredato di una nota illustrativa che, a differenza di quella allegata al Bando tipo n. 1, illustra unicamente i punti salienti della disciplina dei servizi di pulizia, nonché da una relazione AIR che motiva le scelte effettuate rispetto alle osservazioni degli *stakeholders*. Gli allegati al Disciplinare nn. 1, 2 e 3 contengono, rispettivamente, esempi di schede di rilevazione dei fabbisogni delle stazioni appaltanti, proposte di possibili criteri di valutazione dell'offerta tecnica e uno schema di presentazione della medesima da fornire agli operatori economici.

Il Disciplinare-tipo sarà sottoposto a verifica di impatto della regolazione che sarà condotta dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI, ORDINANZA 2 FEBBRAIO 2018, N. 2583 – RIENTRANO NELLA GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. LE CONTROVERSIE RELATIVE ALL'INDENNITÀ CORRISPOSTA IN CASO DI ACQUISIZIONE SANANTE.

Nella fattispecie espropriativa di cui all'art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001 (c.d. acquisizione sanante), l'illecita o illegittima utilizzazione dell'immobile per scopi di interesse

pubblico costituisce solo un presupposto dell'acquisizione del bene, sicché, ove il provvedimento acquisitivo sia stato adottato in conformità agli altri presupposti normativi, l'indennizzo previsto per la perdita della proprietà non ha natura risarcitoria, ma indennitaria e la controversia sulla sua determinazione e corresponsione appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n. 327 del 2001 e dell'art. 133, lett. g, c.p.a.

CONS. ST., SEZ. V, ORD., 2 FEBBRAIO 2018, N. 686 – L'ISTANZA, PRESENTATA ALL'ORGANO GIUDIZIARIO COMPETENTE, DI CONCORDATO PREVENTIVO È DA CONSIDERARSI AI FINI DELL'ESCLUSIONE DALLA GARA COME PROCEDIMENTO CONCORSUALE IN CORSO?

Il Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di giustizia UE le seguenti questioni pregiudiziali: a) se sia compatibile con l'art. 45, comma 2, lett. a) e b) della Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, considerare "procedimento concorsuale in corso" la mera istanza, presentata all'Organo giudiziario competente, di concordato preventivo da parte del debitore; b) se sia compatibile con la predetta normativa, considerare la confessione del debitore di trovarsi in stato di insolvenza e di volere presentare istanza di concordato preventivo "in bianco" (le cui caratteristiche sono state sopra precisate) quale causa di esclusione dalla procedura d'appalto pubblico, interpretando così estensivamente il concetto di "procedimento in corso" sancito dalla normativa comunitaria (art. 45 Direttiva) e nazionale (art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006) citate. Per la lettura integrale dell'ordinanza clicca [qui](#).

TAR PIEMONTE, SEZ. I, ORD., 17 GENNAIO 2018, N. 88 – ALLA CGUE L'ACCERTAMENTO DELLA COMPATIBILITÀ, CON IL DIRITTO DELL'UNIONE, DELL'ART. 120, COMMA 2-BIS, C.P.A.

Il T.A.R. Piemonte ha rimesso alla CGUE le seguenti questioni pregiudiziali:

- i)* se la disciplina europea in materia di diritto di difesa, di giusto processo e di effettività sostanziale della tutela, segnatamente, gli articoli 6 e 13 della CEDU, l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e l'art. 1 Dir. 89/665/CEE, 1 e 2 della Direttiva, ostino ad una normativa nazionale, quale l'art. 120, comma 2 bis, c.p.a., che impone all'operatore che partecipa ad una procedura di gara di impugnare l'ammissione/mancata esclusione di un altro soggetto, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento con cui viene disposta l'ammissione/esclusione dei partecipanti;
- ii)* se la disciplina europea in materia di diritto di difesa, di giusto processo e di effettività sostanziale della tutela, segnatamente, gli articoli 6 e 13 della CEDU, l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e l'art. 1 Dir. 89/665/CEE, 1 e 2 della Direttiva, osti ad una normativa nazionale quale l'art. 120, comma 2 bis, c.p.a., che preclude all'operatore economico di far valere, a conclusione del procedimento, anche con ricorso incidentale, l'illegittimità degli atti di ammissione degli altri operatori, in particolare dell'aggiudicatario o del ricorrente principale, senza aver precedentemente impugnato l'atto di ammissione nel termine suindicato. Per la lettura integrale dell'ordinanza clicca [qui](#).

TAR VENETO, VENEZIA, SEZ. I, 1 FEBBRAIO 2018, N. 105 - DIVIETO DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI PER OPERE AGGIUNTIVE RISPETTO AL PROGETTO ESECUTIVO A BASE D'ASTA

L'art. 95, comma 14-bis, d.lgs n. 50 del 2016 è applicabile soltanto agli appalti di lavori e non anche a quelli di servizi. In ogni caso, l'applicazione analogica della norma in esame al campo degli appalti di servizi dovrebbe comportare la sua riformulazione interpretativa nel senso che "le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di servizi aggiuntivi rispetto a quanto previsto nel progetto a base d'asta".

Rimanendo ferma la *ratio* della norma, a sua volta espressione di un'esigenza già in precedenza segnalata dalla giurisprudenza (ma sempre nel campo degli appalti di lavori, cfr. Cons. St., V sez., n. 1601/2015), di evitare che il singolo operatore possa alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla *lex specialis* con proposte che si traducano in una diversa ideazione del contratto in senso alternativo rispetto a quanto voluto dalla P.A.. E ciò al fine ultimo di garantire che il confronto competitivo degli operatori ruoti, in condizioni di parità, attorno ad un ben definito oggetto contrattuale.

Pertanto, tenuto conto della *ratio legis*, devono ritenersi vietate solamente le tipologie di prestazioni diverse e ulteriori rispetto a quelle richieste nella *lex specialis*, ma non anche le varianti meramente migliorative delle relative modalità esecutive. Per la lettura integrale della sentenza clicca [qui](#).

TAR MOLISE, SEZ. I, SENTENZA 12 GENNAIO 2018, N. 13 – DEVOLUZIONE AL G.A. DELLE CONTROVERSIE RELATIVE AI PARERI DI CONGRUITÀ SULLE PARCELLE

La controversia instaurata da un privato nei confronti del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, in relazione al parere dal medesimo rilasciato sulla liquidazione degli onorari di un proprio iscritto, stante la natura di ente pubblico non economico del medesimo Consiglio ed il carattere di tale parere, da ritenere un atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, emesso nell'esercizio di poteri autoritativi, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo. Per la lettura integrale della sentenza clicca [qui](#).

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, SENTENZA 19 GENNAIO 2018, N. 348 – CONTROVERSIE IN MATERIA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO SPECIALE SPETTANO ALLA GIURISDIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE.

La competenza a conoscere dei ricorsi avverso il rigetto della domanda di iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati, disposto dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, non spetta al Giudice amministrativo, bensì al Consiglio nazionale forense che, in tali fattispecie, agisce come giudice speciale. Per la lettura integrale della sentenza clicca [qui](#).

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 26 GENNAIO 2018 N. 565 – SULLA IMPUGNAZIONE DELL'AMMISSIONE ALTRUI

L'onere di impugnazione dell'altrui ammissione è ragionevolmente subordinato alla pubblicazione degli atti della procedura, perché diversamente l'impresa sarebbe costretta a proporre un ricorso "al buio". Per la lettura integrale della sentenza clicca [qui](#).